# TIROCINI EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON DISABILITA’- ED. 2019

#  Oggetto e finalità

Il presente Avviso opera in continuità con il precedente avviso emanato dalla Regione Lazio Edizione 2017 ed ha l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso il finanziamento di progetti che prevedono la realizzazione dei tirocini extra-curriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

#  Destinatari dei tirocini

I destinatari dei tirocini finanziati dal presente avviso sono i soggetti appartenenti alle tipologie di cui all’art. 1 della Legge 68/1999, residenti o domiciliati nel Lazio ed iscritti nell’elenco del collocamento mirato.

Sono esclusi dal presente avviso i soggetti che hanno svolto un tirocinio a valere sull’avviso edizione del 2017 approvato con Determinazione G13625 del 6 ottobre 2017. In questo caso s’intende come svolto un tirocinio che abbia superato i primi due mesi di progetto formativo.

#  Attivazione e svolgimento dei tirocini

Con riferimento alle procedure di avvio e attivazione dei tirocini, a seguito del finanziamento, il soggetto promotore deve:

1. **Avviare il progetto**, inviando una comunicazione su SIGEM di avvio di progetto (Allegato 4), contente la richiesta di anticipo e le informazioni sul conto corrente;

### Consegnare l’originale della polizza fideiussoria;

1. **Avviare i tirocini**, a seguito dell’erogazione dell’anticipo, inviando una comunicazione su SIGEM di avvio dei tirocini (Allegato 4)

Ai fini dell’attivazione dei tirocini inseriti nel progetto devono essere seguite le ordinarie procedure previste dalla regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurriculari.

In particolare, è richiesta la stipula di un’apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, predisposti mediante il sistema informativo regionale Tirocini online (<http://www.regione.lazio.it/sil/tirocini/> ). Il progetto formativo dovrà fare riferimento alla/e medesima/e Area/e di Attività (ADA) indicata/e nel progetto finanziato e sviluppare le attività previste nell’ADA o nelle ADA indicate nell’allegato 3 dell’Avviso. In caso di comune accordo tra tirocinante e soggetto ospitante, il tirocinio può prevedere anche un’AdA diversa ritenuta più utile alle reciproche esigenze, purchè motivata nella comunicazione di avvio del tirocinio. Per avviare il tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente: il soggetto promotore è tenuto a verificare il corretto adempimento della comunicazione.

I soggetti promotori possono avviare i tirocini anche a seguito dell’approvazione del progetto. In ogni caso sono tenuti ad avviare i tirocini entro il primo giorno del mese successivo a quello di trasferimento al soggetto promotore delle risorse richieste a titolo di anticipazione. L’avvio dei tirocini in assenza del pagamento dell’anticipo rappresenta una scelta volontaria del soggetto promotore, che assume in capo alla sua struttura tutti gli oneri previsti dalla gestione dei tirocini, nel rispetto dei vincoli e degli adempimenti stabiliti dal presente Avviso, ivi incluso quello del regolare pagamento dell’indennità mensile ai tirocinanti.

All’avvio dei tirocini, il soggetto promotore è obbligato a registrare le anagrafiche dei tirocinanti sul sistema SIGEM.

In occasione di particolari esigenze debitamente motivate, il promotore può richiedere un proroga per l’avvio di un tirocinio, al massimo di un mese.

Non è ammessa la sostituzione del soggetto ospitante, salvo i casi di seguito indicati:

* chiusura dell’impresa;
* chiusura della sede del tirocinio e contestuale assenza di un’altra sede del medesimo soggetto ospitante localizzata entro 15 km o raggiungibile in 40 min con i mezzi pubblici presso cui proseguire il tirocinio;
* inagibilità della sede del tirocinio dovute a cause eccezionali di forza maggiore o realizzazione di opere edili di manutenzione straordinaria che rendano impossibile lo svolgimento del tirocinio;
* malattia grave del tutor aziendale nel caso di tirocinio presso una impresa individuale;

Non ricorrendo le casistiche suindicate, il tirocinio non potrà attivarsi, ovvero proseguire presso un altro soggetto ospitante qualora sia già stato attivato. Il soggetto promotore, prima di promuovere il tirocinio, dovrà pertanto verificare accuratamente con il soggetto ospitante e con il tirocinante l’effettiva realizzabilità del tirocinio. Ai fini dell’attivazione dei tirocini nell’ambito del presente Avviso deve essere stipulata apposita convenzione ai sensi della DGR 576/2019.

**I tirocini hanno durata di 6 mesi o 12 mesi, salvo interruzione anticipata.** Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante riceve a cadenza mensile dal soggetto promotore e secondo le modalità di seguito indicate, **un’indennità pari ad un importo mensile di 800 € lordi interamente rimborsata al soggetto promotore dalla Regione Lazio**. È facoltà del soggetto ospitante incrementare l’importo della predetta indennità, fermo restando l’importo rimborsato dalla Regione Lazio.

Lo svolgimento del tirocinio è attestato dal registro, che deve essere firmato quotidianamente. Nel registro deve essere indicato l’orario di inizio della giornata di tirocinio e quello di uscita: detto orario deve essere coerente con l’orario indicato nel progetto formativo. Il registro è conservato, durante lo svolgimento del tirocinio, presso la sede del soggetto ospitante; il tutor specialistico, al termine di ogni mensilità, invia al soggetto promotore una copia del registro affinché possano essere effettuati i conteggi per il pagamento dell’indennità, l’emissione dei cedolini paga, nonché essere soggetto a controllo in caso di visita ispettiva in loco presso il soggetto promotore.

**Il progetto formativo deve prevedere un impegno mensile minimo di 96 ore, pari a 24 ore settimanali minime.** Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso per gravi motivi di salute per un massimo di 30 giorni, oltre i quali il tirocinio deve essere interrotto Il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il tirocinante non percepisce l’indennità mensile di tirocinio. Il tirocinio può essere sospeso nel mese di agosto in concomitanza della chiusura programmata per le ferie del soggetto ospitante. Le cause di sospensione sono quelle previste dalla D.G.R. 576/2019 cui si rinvia.

Per accompagnare l’inserimento della persona con disabilità nel contesto produttivo e lavorativo è prevista la figura del tutor specialistico. Il tutor dovrà accompagnare la persona con disabilità per tutta la durata del tirocinio; con riferimento alla pianificazione delle ore di tutoraggio, il soggetto promotore dovrà assicurare una presenza rilevante di ore in fase di avvio del tirocinio, allo scopo di creare le condizioni positive per

l’inserimento della persona con disabilità. L’assistenza deve essere erogata in funzione delle caratteristiche del tirocinante, del contesto di inserimento nel quale viene svolto il tirocinio e delle eventuali criticità che potrebbero generarsi nell’arco del tirocinio e può dare luogo ad un impegno medio mensile orientativo di 4,5 ore, variabile sia nell’arco dei mesi del singolo tirocinio, sia tra i diversi tirocini attivati nel progetto considerando la necessità di prevedere un’assistenza maggiore o minore a seconda delle reali necessità del tirocinante. L’attività di tutoraggio si svolge in presenza presso la sede di svolgimento del tirocinio: non sono ammesse ore di tutoraggio svolte a distanza.

Il tutor specialistico viene individuato dal soggetto promotore in base al possesso delle competenze specifiche richieste per l’esercizio dell’area funzionale VII all’OMLS - Progettazione e consulenza per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità relativa ai servizi specialistici indicati all’allegato 1 “Schede dei servizi” di cui all’art. 4 della determinazione dirigenziale G11651 del 8 agosto 20143 . Tale ruolo può coincidere con la figura dell’OMLS.

#  Riconoscimento della spesa

I rendiconti delle spese e delle attività svolte devono essere trasmesse per tramite del sistema SI.GEM.

L’emissione delle fatture elettroniche o dei documenti contabili equivalenti deve avvenire nel rispetto delle modalità e previste dalla Regione Lazio, a seguito del positivo esito dei controlli di I livello sulle domande di rimborso presentate.

Salvo diversa richiesta da parte dell’Amministrazione in considerazione delle scadenze regolamentari a valere sul Programma FSE della Regione Lazio, i soggetti promotori effettuano due rendiconti:

* Rendiconto intermedio, al raggiungimento di un avanzamento pari all’80% dell’anticipo erogato, salvo diversa scadenza richiesta dall’Amministrazione regionale.
* Rendiconto finale, entro 30 giorni dalla conclusione dell’ultimo tirocinio.

La procedura per la trasmissione dei rendiconti prevede;

1. Valorizzazione dell’avanzamento delle singole voci di spesa;
2. Validazione dei dati immessi;

ESEMPIO DI CALCOLO IPOTESI B: L’importo del secondo acconto, pari al 30% del valore del progetto, deve intendersi come importo massimo. Ai fini del calcolo dell’importo massimo richiedibile, il soggetto dovrà calcolare il 30% del progetto e suddividere detto importo in base al numero dei tirocini ancora attivi, con un ulteriore abbattimento all'80%.

A titolo esemplificativo: ipotizzando:

1. un importo di 20.000 corrispondente al 30% di un progetto che prevedeva 10 tirocini;
2. l’interruzione di 2 tirocini;

l’importo massimo richiedibile è pari a 12.800, che corrisponde all’80% di 16.000, ovvero il valore relativo al secondo anticipo per 8 tirocini su 10 ancora attivi, in base alla somma massima di 20.000 euro corrispondente al 30% del progetto.

La somma relativa alla singola mensilità, definita in base all’UCS di cui al punto 6, e viene riconosciuta a seguito della verifica del raggiungimento di una presenza minima del tirocinante pari a 96 ore, o, in alternativa, pari al 70% delle ore previste dal Progetto formativo.

